



**AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**

Nel ricorso **r.g. n. 1381/2026**, sez. 2 Quater, proposto da:

**PORDOI S.P.A.** (C.F./P.IVA 00260230255), con sede legale in Livinallongo del Col di Lana (BL), Via Passo Pordoi n. 16 fraz. Arabba, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, signor Giacomo Crepaz, (C.F. CRPGCM38H15E622Q), nato a Livinallongo del Col di Lana (BL) il 15.06.1938, ivi residente in Via Mesdì n. 60 fraz. Arabba, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto (foglio separato), dall'avv. Nicola Magaldi (C.F. MGLNCL80E17H501T; pec: nicolamagaldi@pec.ordineavvocatitreviso.it) del Foro di Treviso, con studio in Treviso, Via Olivi n. 34, con domicilio digitale eletto presso il suindicato indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai Registri di Giustizia (presso il quale e/o al n. fax 0422 410402 si dichiara di voler ricevere ogni notificazione e/o comunicazione)

**CONTRO**

**MINISTERO DEL TURISMO** (C.F. 96480590585) in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore* – rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Marsh dell'Avvocatura Generale dello Stato;

**nei confronti di**

**TOFANA S.R.L.** (C.F. 01089670259), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**CAROSSELLO TONALE S.P.A.** (C.F. 01175130226), in persona del legale rappresentante *pro tempore* – rappresentata e difesa dagli Avv.ti Remo Tarolli e

Federico Fedrizzi del Foro di Trento, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Carlo Contaldi La Grotteria del Foro di Roma;

**IL KABERLABA S.R.L.** (C.F. 04436710240), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**FUNIVIE SECEDA S.P.A.** (C.F. 00407540210), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**FUNIVIA PLAN DE CORONES S.R.L.** (C.F. 03094540212), in persona del legale rappresentante *pro tempore* – rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Alberto Romano del Foro di Roma e Meinhard Durnwalder del Foro di Bolzano;

**FUNIVIE VALDAORA S.P.A.** (C.F. 00139120216), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**per l'annullamento in parte qua**

- del “*Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*”, ed allegati elenchi, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, Federico Amedeo Lasco, **prot. n. 267769, del 27.11.2025**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28.11.2025, non notificato, nonché ove occorrer possa:

- dello “*Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024*” del Ministero del Turismo, a firma del Segretario Generale dott.ssa Barbara Casagrande, **prot. n. 15791/24 del 03.6.2024**, per la concessione di risorse a valere sul “*Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione*

*di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”;*

- della graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco **prot. n. 264763/25, di data 20.11.2025**, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data e di questa stessa nota (peraltro non ancora conosciuta), a seguito del sorteggio tenutosi in data 18.11.2025, non notificata;
- nonché dello stesso atto contenente il sorteggio di data 18.11.2025, della nota **prot. n. 262568/25 del 14.11.2025** di convocazione del medesimo, e dell'atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, del Ministero del Turismo;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la precedente graduatoria dei soggetti ammessi, del Ministero del Turismo, a firma Federico Amedeo Lasco, **prot. n. 264380/25 del 19.11.2025**.

**ed ora, in forza dei presenti motivi aggiunti, anche:**

- dei verbali **n. 1 dell'11.03.2025, n. 2 del 19.03.2025, n. 3 del 04.06.2025, n. 4 dell'11.06.2025, n. 5 del 02.07.2025, n. 6 del 17.07.2025, n. 7 del 17.07.2025** della Commissione interna valutazione proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale istituita dal Ministero del Turismo e in particolare della scheda di valutazione riferita alla Pordoi S.p.a. di cui alla seduta n. 20/134 del 02.07.2025 contenuta nel verbale n. 5 del 02.07.2025, non notificati e conosciuti in data 04.02.2026;
- della nota **prot. 258768 del 05.11.2025** del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo e della **graduatoria** alla stessa allegata, non notificati e conosciuti in data 04.02.2026;
- del verbale seduta pubblica di sorteggio del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo del 18.11.2025 **prot. n. 35650 del 13.03.2026** e

della graduatoria allo stesso allegato non notificati e conosciuti in data 27.03.2026;

- della nota del Ministero del Turismo a firma Andrea Formicola **prot. n. 36138 del 13.03.2026**, non notificata e conosciuta in data 27.03.2026;

- della nota del Ministero del Turismo **prot. n. 13111 del 02.02.2026** a firma dott. Andrea Formicola, non notificata e conosciuta in data 06.02.2026;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati, anche se non conosciuto.

Con ogni più ampia riserva di motivi aggiunti all'esito della invocata produzione documentale da parte del Ministero Resistente.

\* \* \*

#### **FATTO.-**

**1.- Pordoi S.p.a.** (cfr. doc. 1) ha partecipato al bando indetto dal Ministero del Turismo di cui allo "*Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024*", *prot. n. 15791/24 del 03.6.2024, per la concessione di risorse a valere sul "Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale"* (cfr. doc. 2) – per la quota area montana Alpi – con il progetto: "*Ammodernamento Seggiovia quadriposto Lezuo Belvedere con sostituzione totale con Cabinovia Decaposto e messa in sicurezza delle piste asservite con ammodernamento impianto di innevamento.*"

Al termine del procedimento, la domanda della ricorrente è stata inserita nell'elenco di cui allo **Allegato 2** del finale Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. Reg. Gen. 267769 del 27.11.2025, pubblicato nel sito del Ministero il 28.11.2025 (cfr. doc. 3).

Detto allegato riguarda le domande risultate **ammissibili** e utilmente inserite in graduatoria, alle quali, però, non è stato concesso il contributo per incapienza del fondo concretamente disponibile a seguito dell'avvenuta rideterminazione in diminuzione del relativo *plafond* (da € 229.512.474,24 a € 161.763.674,24).

In forza di ciò, la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, pubblicata il 20.11.2025 prot. n. 264763/25 (in cui rientrava anche la domanda presentata dalla ricorrente con 60 punti cfr. doc. 4), è stata suddivisa in due elenchi distinti: l'Allegato 1 (domande ammesse e concretamente finanziate) e l'Allegato 2 (domande ammesse ma non finanziate per mancanza di fondi).

La domanda della ricorrente (cfr. doc. 9) ha ricevuto 60 punti, punteggio manifestamente errato per le ragioni esposte nel ricorso introduttivo e per quelle che si diranno nei presenti motivi aggiunti.

Va ribadito, peraltro, che proprio a seguito dell'emissione del Decreto Direttoriale prot. Reg. Gen. 267769 del 27.11.2025, si è concretizzata la lesione dell'interesse legittimo della ricorrente ed è insorto l'interesse a ricorrere processualmente rilevante, posto che proprio la rideterminazione del *plafond* a disposizione decisa con tale provvedimento ha comportato la suddivisione della graduatoria delle domande ammissibili nei termini sopra illustrati, con conseguente esclusione dal finanziamento della domanda presentata da Pordoi S.p.a..

**2.-** Con **ricorso** avanti codesto Tribunale **notificato il 19.01.2026** (e a tal proposito, a fronte della infondata eccezione di tardività sollevata dalla controinteressata Funivia Plan de Coronas S.r.l., si ribadisce l'assoluta tempestività del ricorso introduttivo, come comprovato dalle relative pec di avvenute accettazione e consegna della notifica prodotte in atti cfr. docc. 22-23-24-25-26-27-28-29), Pordoi S.p.a. ha impugnato – con istanza cautelare - gli atti meglio elencati in epigrafe, chiedendone l'annullamento e, altresì, chiedendo di confermarsi l'obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri previsti dallo “*Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024*”.

**3.-** In esito alla Camera di Consiglio del 24.02.2026, con ordinanza n. 1259 del 27.02.2026 codesto Tribunale ha fissato, ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., la discussione del ricorso nel merito all'udienza pubblica del 28.09.2026, disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio, con autorizzazione alla ricorrente a provvedere tramite notifica per pubblici proclami nel rispetto di modalità e tempistiche indicate ai sensi degli artt. 41 comma 4 e 49 comma 3 c.p.a.

Notifica per pubblici proclami che è stata, quindi, tempestivamente richiesta dalla ricorrente e pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero del Turismo in data 20.03.2026 (cfr. docc. 30-31).

**4.-** Nelle more, a seguito di accesso agli atti esperito da ANEF Veneto – in qualità di mandataria anche della ricorrente (cfr. docc. 5-6-7), con nota reg. gen. 14024, del **04.02.2026** (cfr. doc. 20), il Ministero aveva accolto **parzialmente** la relativa istanza, trasmettendo soltanto la copia degli atti specificatamente elencati nella nota, cui per dovere di sintesi si rinvia.

Qui mette conto precisare soltanto che la ricorrente ha potuto conoscere i verbali della Commissione e le relative schede di valutazione (**docc. 32-33-34-35-36-37-38**), nonché la nota RUP prot. 258768 del 05.11.2025 (**doc. 39**) e relativa graduatoria allegata (**doc. 40**), solo per effetto della parziale ostensione avvenuta il 04.02.2026.

Ritenendo illegittimo il rifiuto di concedere l'accesso a tutta la documentazione richiesta, ANEF Veneto – nella veste di cui sopra - in data 05.03.2026 ha, quindi, proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. avanti il T.A.R. per il Lazio (Roma) sez. II *quater* n. r.g. 3136/2026, con udienza di discussione fissata per il 05.05.2026 (**docc. 41-42-43**).

Per tale motivo, sin da ora ci si riserva di proporre eventuali ulteriori motivi aggiunti, all'esito dell'esame della documentazione che il Ministero verrà auspicabilmente condannato ad esibire.

5.- In data **06.02.2026** l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato nel presente giudizio anche la nota del Ministero del Turismo **prot. n. 13111 del 02.02.2026** a firma dott. Andrea Formicola, contenente la relazione difensiva del Ministero in merito al ricorso proposto da Pordoi S.p.a. (**doc. 44**) (la quale viene impugnata con il presente ricorso per motivi aggiunti in via prudenziale, in ragione dell'incerta natura di quella nota: pacifico che non possa considerarsi un atto difensivo propriamente inteso con diretta valenza nel contraddittorio processuale, resta il dubbio che la difesa del Ministero voglia – indebitamente - attribuirvi efficacia e ruolo di atto amministrativo di integrazione postuma - ma, per ciò solo, illegittima - del procedimento concluso con il Decreto direttoriale n. prot. 267769 del 27.11.2025).

Quindi, in data **27.03.2026** l'Avvocatura generale dello Stato ha prodotto in giudizio il verbale di seduta pubblica di sorteggio del Ministero del Turismo a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo del 18.11.2025 **prot. n. 35650 del 13.03.2026** e la graduatoria allo stesso allegato (**doc. 45**), nonché la nota del Ministero del Turismo a firma Andrea Formicola **prot. n. 36138 del 13.03.2026** (**doc. 46**).

5.- Sia gli atti conosciuti in data 04.02.2026 a seguito dell'evasione parziale dell'istanza di accesso, che quelli da ultimo depositati in giudizio dall'Amministrazione resistente, vengono impugnati con i presenti motivi aggiunti, motivi da ritenersi in ogni caso intesi a censurare anche gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.

\* \* \*

### **MOTIVI AGGIUNTI**

1.- **Violazione e/o errata applicazione di legge in relazione all'art. 13, commi 3 e 4, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione di legge in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, di motivazione e per disparità di trattamento. Illogicità manifesta**

Con il primo motivo aggiunto viene in parte riproposto e in parte integrato il primo motivo dedotto nel ricorso introduttivo, al fine di censurare l'illegittimità anche dei provvedimenti impugnati con il presente atto, ed in particolare: dei verbali dei lavori della Commissione di valutazione, con la connessa scheda di valutazione della domanda della ricorrente, e, per quanto occorrer possa, della nota del Ministero del Turismo prot. n. 13111 del 02.02.2026.

L'art. 13, comma 3, dello Avviso Pubblico (cfr. doc. 2) fissava **due criteri di valutazione**.

Il "Criterio A" era incentrato sulla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento, valutata in ragione di due "**descrittori**" distinti: il "Descrittore A1" e il "Descrittore A2".

Il "Criterio B", invece, ruotava sul concetto di "**cantierabilità**" del progetto.

Per quanto concerne il "Criterio A", dall'esame della scheda di valutazione n. 20/134 del 02.07.2025 contenuta nel verbale n. 5 del 02.07.2025 riferita alla ricorrente (cfr. docc. 36, 47), si evince che alla stessa è stato riconosciuto il massimo punteggio previsto dall'Avviso, vale a dire **20 punti** per il Descrittore A1 ("Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto) e **30 punti** per il Descrittore A2 ("Rapporto di copertura del servizio del debito" DSCR (Debt Service Coverage Ratio)).

Sul punto, pertanto, *nulla quaestio*.

Venendo al "**Criterio B**", riferito alla **cantierabilità del progetto** da finanziare, si ricorda che in forza di esso potevano essere attribuiti al massimo 40 punti, in base alla seguente suddivisione:

*A. capitolato speciale – punti 5*

*B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10*

*C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20*

*D. progetto esecutivo – punti 30*

*E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10”.*

Sotto il divisato profilo, sempre dalla succitata scheda di valutazione, si ricava che la Commissione ha attribuito alla domanda della ricorrente **solo 10 punti** (verosimilmente relativi alla presenza dei preventivi di spesa, anche se tale circostanza non risulta confermata da alcuna motivazione in proposito).

Si è già rilevato, tuttavia, che la domanda di Pordoi S.p.a., oltre che dai preventivi di spesa (cfr. doc. 14), era corredata anche dal “**progetto esecutivo**” (cfr. doc. 12), composto dalla “Relazione tecnico illustrativa” (si badi che, ai sensi dell’allegato I dell’Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024, non era richiesto il deposito dell’intero progetto esecutivo, ma soltanto della “documentazione tecnico-amministrativa attestante il livello di progettazione esecutiva”: cfr. doc. 2).

Tali documenti, nel loro complesso, avrebbero dovuto comportare l’attribuzione del punteggio massimo di **40 punti** per il “criterio B” (invece dei 10 immotivatamente assegnati dalla Commissione): ad essi, infatti, dovevano riconoscersi: 10 punti per i preventivi (lett. B, del “Criterio B”); 30 punti per il “progetto esecutivo” (lett. D, del “Criterio B”); ma, anche, ulteriori 10 punti, in base alla lettera E del “Criterio B” (“possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri”), in relazione al parere di non assoggettabilità a VIA della Provincia di Belluno (cfr. doc. 13).

Conseguentemente, l’esito della valutazione alla luce dei criteri A e B avrebbe dovuto senz’altro determinare un punteggio complessivo di **90 punti** (50 per il Criterio A e 40 per il Criterio B).

Senonché **in nessun atto del procedimento, nemmeno nella scheda di valutazione effettuata dalla relativa Commissione e riferita a Pordoi S.p.a. (cfr. docc. 36, 47) è possibile rinvenire la benché minima motivazione del perché la Commissione non abbia tenuto in alcun conto la documentazione tecnica depositata dalla ricorrente.**

**In altri termini, non è assolutamente chiaro se la Commissione non abbia rilevato la presenza del progetto esecutivo o se (e per quali ragioni) abbia ritenuto che la documentazione tecnica prodotta non attestasse il livello di progettazione esecutiva e nemmeno quello di progettazione di fattibilità tecnico-economica (che, ai sensi della lettera C. del “Criterio B”, avrebbe pur sempre comportato l’attribuzione di 20 punti).**

**Allo stesso modo, nemmeno è dato comprendere le ragioni per le quali non sia stata valorizzata la presenza del parere di non assoggettabilità a VIA, con conseguente attribuzione del relativo punteggio.**

Consapevole di tale carenza motivazionale sul punto, nella relazione difensiva prot. n. 13111 del 02.02.2026 prodotta dall’Avvocatura dello Stato nel presente ricorso sub. all. 24 (cfr. ns. doc. 44, nota alla ricorrente solo successivamente all’avvenuto deposito in giudizio in data 06.02.2024, qui prudenzialmente impugnata), il Ministero afferma che dal verbale n. 5 del 2 luglio 2025, relativo alla seduta n. 20/134 del 2 luglio 2025 (ID istanza 49565 – ossia l’istanza presentata dalla ricorrente) emergerebbe che la Commissione di valutazione avrebbe attribuito il punteggio sulla base della documentazione effettivamente prodotta e della sua qualificazione giuridica.

In particolare, nella relazione si precisa che:

*“La Commissione.... ha esercitato la propria discrezionalità tecnica nella qualificazione della documentazione prodotta. L’Avviso distingue chiaramente tra “delibera bancaria” (20 punti) e “lettera di impegno” (10 punti), così come tra “progetto esecutivo” (30 punti) e “preventivo di spesa” (10 punti). La mera autodichiarazione del richiedente circa la natura della documentazione non vincola la Commissione, cui spetta la verifica sostanziale della stessa.”*

Ciò premesso, nel citare le valutazioni della Commissione relative alla domanda proposta dalla ricorrente, la relazione espone - in un modo che induce il lettore a pensare che si tratti di parte integrante del contenuto ufficiale del verbale n. 5 - una tabella di valutazione nella quale sono accennati anche degli spunti di

**“motivazione” sull’attribuzione dei vari punteggi: una tabella che, tuttavia, non corrisponde alla scheda di valutazione contenuta nel verbale n. 5 del 2 luglio 2025, pure esso prodotto in giudizio dal Ministero sub. all. 22, e che contiene dei cenni di “motivazione” che non sono ravvisabili nel verbale stesso, quindi una motivazione postuma e per ciò stesso inammissibile in ossequio alla consolidata giurisprudenza in materia.**

Un paio di esempi:

(i) nella tabella riportata nella relazione, cui si è fatto cenno, con riferimento al criterio “B1 Cantierabilità” è presente la seguente riga:

CRITERIO	RICHiesto	ATTRIBUITO	MOTIVAZIONE
B1 Cantierabilità	30 punti	10 punti	Preventivo di spesa, non progetto esecutivo

La relazione interpreta tale “motivazione” postuma nel seguente modo:

*“Con specifico riferimento al criterio B1, la ricorrente sostiene di aver prodotto un "progetto esecutivo" meritevole di 30 punti. Tuttavia, la Commissione ha legittimamente qualificato la documentazione tecnica presentata come "preventivo di spesa", attribuendo i corrispondenti 10 punti. Tale valutazione rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione, che ha esaminato la sostanza della documentazione e non la mera denominazione attribuitale dalla ricorrente.”.*

**Tuttavia, è sufficiente esaminare la reale scheda di valutazione relativa alla domanda della ricorrente (cfr. all. 22 Ministero pag. 28) per avvedersi che lì di tale “motivazione” non vi è traccia!**

Per comodità di lettura la riportiamo di seguito:

SEDUTA N°	20/134	DEL	02 luglio 2025		
ID	49565	PROTOCOLLO	313896/24		
RICHIEDENTE	Giacomo Crepaz – Pordoi Spa – Piccola impresa				
UBICAZIONE	Veneto				
AREA GEOGRAFICA	Alpi				
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI</b>					
<b>Criterio A</b> - indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento - max 50 punti	A1 - impegni bancari	uno di	20	DELIBERA BANCARIA/ASSICURATIVA	20
			10	LETTERA BANCARIA/ASSICURATIVA	
			0	FONDI PROPRI	
	A2 - DSCR	uno di	30	DSCR>=1 2,67 dichiarato	30
		15	DSCR<1		
<b>Criterio B</b> - cantierabilità - max 40 punti	B1 - livello dettaglio documentazione tecnica	uno di	0	NESSUNA DOCUMENTAZIONE	10
			5	A. CAPITOLATO SPECIALE	
			10	B. PREVENTIVO DI SPESA	
			20	C. PROGETTO FATTIBILITA'	
			30	D. PROGETTO ESECUTIVO	
		uno di	0	NESSUNA AUTORIZZAZIONE	0
		10	E. UNA O PIU' AUTORIZZAZIONI		
<b>Totale punteggio (A1+A2+B1)</b>					<b>60</b>
<b>giudizio sintetico complessivo (AMMISSIBILITA')</b>					<b>Ammissibile</b>
<b>CRITERIO PREMIALE</b>					
<b>Criterio Premiale</b> - max 10 punti	da 0 a 10	-	0	NESSUNA PREMIALITA'	0
		A	2	IMPATTO SUI COMPENSORI	
		B	2	AUMENTO SICUREZZA	
		C	2	RICADUTE SULLA FILIERA TURISTICA	
		D	2	DESTAGIONALIZZAZIONE	
		E	2	DISMISSIONE	
<b>Totale punteggi premiati</b>					<b>0</b>
<b>NOTE</b>					

A prescindere da ciò, appare rilevante il fatto che nel caso di specie erano stati presentati sia un progetto esecutivo (cfr. ns. doc. 12), che dei preventivi di spesa (cfr. ns. doc. 14).

Quindi, quelle due righe di motivazione presenti nella tabella (motivazione che, lo si ripete, in realtà la Commissione non ha registrato nei propri verbali e nelle proprie schede di valutazione e che, dunque, non è alla stessa legittimamente riferibile) tutt'al più vorrebbero dire che sono stati attribuiti 10 punti perché

c'erano i preventivi di spesa e nessun punto per il progetto, perché la Commissione o non ha rilevato la presenza del progetto esecutivo o, non si sa perché, ha ritenuto che non fosse un progetto esecutivo (e, in effetti, nella relazione si giunge perfino ad affermare che la Commissione avrebbe attribuito 10 punti perché avrebbe legittimamente qualificato il progetto esecutivo come “preventivo di spesa”!).

(ii) Ancora, nella stessa tabella si legge anche la seguente riga:

CRITERIO	RICHIESTO	ATTRIBUITO	MOTIVAZIONE
B1 Autorizzazioni	10 punti	0 punti	Parere VIA non qualificabile come autorizzazione

Pure in questo caso, il Ministero effettua una sorta di esegesi della “motivazione” sostenendo che:

*“Quanto al parere di non assoggettabilità a VIA della Provincia di Belluno, si evidenzia che tale provvedimento – che esclude la necessità di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale – non costituisce un'”autorizzazione, permesso, concessione, licenza, nulla osta o parere” ai fini dell'art. 13 dell'Avviso. Il parere di esclusione dalla VIA ha natura dichiarativa e non autorizzativa, attestando semplicemente che l'intervento non necessita di valutazione ambientale, senza abilitare all'esecuzione delle opere”.*

Tuttavia, la relazione **non tiene conto** del fatto che:

- la reale scheda di valutazione della domanda della ricorrente, formata dalla Commissione, non espone alcun commento per lo “0” assegnato alla domanda per la categoria “autorizzazioni”;
- il “*parere di non assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale*” presentato dalla ricorrente (cfr. ns. doc. 13) è il provvedimento finale del necessario segmento procedimentale preposto alla tutela ambientale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. m, art. 6, comma 6, e art. 19, d. lgs. n. 152 del 2006, con gli effetti tipici di un nulla-osta dal punto di vista ambientale all’ulteriore corso

del procedimento;

- lo stesso criterio B1, lettera E, dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico (cfr. ns. doc. 2 pag. 24), prevedeva l'attribuzione di 10 punti al “*possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri*”: **e dunque, non solo di autorizzazioni o equipollenti (concessioni, permessi, licenze), ma anche soltanto di nulla-osta o di pareri.**

Ne consegue che, anche sotto il divisato profilo, la pseudo motivazione addotta nella relazione ministeriale non solo è illegittima in quanto postuma, ma è pure palesemente infondata nel merito.

In sede di ricorso introduttivo si è pure evidenziato il fatto che il progetto proposto da Pordoi S.p.a. **presentava vantaggi funzionali che avrebbero dovuto fargli meritare anche il riconoscimento di alcuno dei punti aggiuntivi del “criterio premiale”, di cui al comma 4, dell'art. 13.**

In particolare e come illustrato nel Modulo A (cfr. doc. 10), si sarebbero dovuti attribuire:

**i) 2 punti** in relazione agli “*Effetti sociali attesi e potenziali impatti positivi innescati dall'iniziativa*”; la sostituzione della vecchia seggiovia quadriposto con una nuova e moderna cabinovia decaposto, in uno snodo di passaggio obbligato per il percorso dei “4 passi/Sellaronda” (come noto, itinerario sciistico tra i più famosi ed apprezzati al mondo) provoca senza dubbio “*un impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati*” (cfr. doc. 2, art. 13, tabella di cui al comma 4);

**ii) 2 punti** in relazione a “*l'impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti*” (cfr. doc. 2, art. 13, tabella di cui al comma 4): nel caso concreto, il progetto ha permesso la dismissione della vecchia seggiovia, con la più moderna ed attrattiva cabinovia decaposto;

**iii) 2 punti** in relazione a “*la capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica*” (cfr. doc. 2, art. 13, tabella di cui al

comma 4): *“la nuova cabinovia proposta eviterà il collo di bottiglia che si è venuto a creare in queste ultime stagioni, con notevoli benefici all’intero comparto.... Va da sé che mano a mano che gli impianti di risalita si ammodernano viene trainato con loro anche il comparto alberghiero e dei servizi che vedendo un miglioramento sul fronte degli investimenti investe a sua volta per portare un prodotto turistico sempre di maggior qualità.....”* (cfr. doc 10);

**iv) 2 punti** in relazione al *“ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento”* e alla *“capacità dell’iniziativa di concorrere ad incentivare l’utilizzo degli impianti durante tutto l’anno”* (cfr. doc. 2, art. 13, tabella di cui al comma 4). Quanto a quest’ultimo criterio, la relazione metteva in evidenza che, mentre la seggiovia non aveva funzione estiva, invece per la cabinovia era prevista l’autorizzazione della Provincia di Belluno all’apertura anche nel periodo estivo (cfr. doc. 10).

Ciò chiarito, anche dall’esame della reale scheda di valutazione relativa alla domanda della ricorrente, risulta del tutto **incomprensibile** la totale assenza di alcun punteggio premiale, ai sensi del comma 4, dell’art. 13 (assenza documentata nella graduatoria generale delle domande ammesse, del 20.11.2025 cfr. doc. 4, nonché nella scheda specifica allegata al verbale della Commissione n. 5 del. 05.07.2025 cfr. docc. 36, 47), non avendo il Ministero fornita alcuna documentazione riguardante l’istruttoria compiuta e la motivazione del proprio giudizio da parte della Commissione valutatrice.

Peraltro, anche sotto tale profilo, nella relazione difensiva prodotta in giudizio dal Ministero si afferma che la mancata attribuzione dei **punteggi premiali** sarebbe giustificata perché: *“la mera illustrazione delle potenziali ricadute positive non è sufficiente per l’attribuzione di punteggi premiali, essendo necessaria la produzione di documentazione tecnico-illustrativa specifica, corredata da elementi probatori concreti, idonea a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di premialità di cui all’Allegato I, lett. c).iii) dell’Avviso.”*

Senonché, anche da questo punto di vista, la scheda di valutazione formata dalla

Commissione e allegata al verbale dei lavori n. 5, nulla dice sul perché alla domanda della ricorrente non sia stato assegnato alcun punteggio premiale; e rispetto a tale omissione, neppure la relazione difensiva si avventura a “proporre” tabelle integrative “postume”.

In secondo luogo, vero è che l'allegato I, lett. c).iii dell'Avviso 2024 (cfr. ns. doc. 2 pag. 34), richiedeva la presentazione di “*relazione tecnico illustrativa corredata da apposita documentazione in grado di dimostrare il soddisfacimento (ove pertinente) dei criteri di premialità di cui all'articolo 13*”, ma è altrettanto innegabile che tale prescrizione debba intendersi ed applicarsi *cum grano salis*, e cioè tenendo conto che:

(i) - i criteri di premialità di cui alle lettere A (impatto positivo sull'attrattività turistica) e C (capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica) – cfr. ns. doc. 2 pag. 25 - erano incentrati su previsioni di benefici futuri da parte di opere ancora da realizzare, il cui raggiungimento, quindi, non poteva certo essere comprovato da “*elementi probatori concreti*”, ma, semmai, solo da una idonea analisi prognostica: nel caso che ci occupa, peraltro, il criterio di cui alla lettera A poteva e può dirsi palesemente soddisfatto dal fatto che il progetto prevedeva la sostituzione di un impianto ormai obsoleto con un altro di moderna concezione e, quindi, senz'altro più attrattivo dal punto di vista turistico;

- (ii) i criteri B (ricorso a metodi, soluzioni o tecnologie che aumentano la sicurezza), D (capacità di concorrere all'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno) ed E (impatto positivo mediante la dismissione di impianti obsoleti o non più utilizzati), invece, potevano dirsi dimostrati già con la documentazione e relazione tecnica progettuale dell'intervento oggetto di domanda, essendo stato ben chiarito, per esempio, che l'impianto era stato progettato e presentato alle competenti Autorità ai fini del rilascio delle occorrenti autorizzazioni espressamente per un utilizzo anche estivo e che l'oggetto della domanda di finanziamento comprendeva espressamente la sostituzione di un vecchio impianto

obsoleto con un nuovo impianto.

A tale proposito, non appare peregrina la circostanza secondo cui nelle stesse FAQ predisposte dal Ministero in relazione all'Avviso 2024, pubblicate nel sito istituzionale (**doc. 21**) si legge: “24. *Domanda. La completa sostituzione di un impianto vecchio di 30 anni (seggiovia automatica) con una nuova telecabina automatica (cambio tipologia) sullo stesso tracciato di linea rientra nelle caratteristiche per poter presentare domanda? Risposta. Sì, poiché trattasi di dismissione di vecchio impianto con sostituzione di nuovo*”.

In conclusione non vi è chi non veda come non fosse necessaria - e a volte non sarebbe stata neppure possibile - la produzione di elementi probatori concreti, ulteriori rispetto alla documentazione tecnica illustrativa del progetto, quando da quella documentazione si potevano comunque ricavare gli elementi dimostrativi della spettanza, in termini di prognosi o in termini di contenuti progettuali, dei punteggi premiali di cui all'art. 13 dell'Avviso pubblico.

Il che, pur essendo esattamente ricavabile dalla domanda presentata dalla ricorrente, è stato illegittimamente ignorato dalla Commissione di valutazione.

Concludendo, la domanda della ricorrente avrebbe dovuto ricevere **90 punti complessivi in base ai criteri A e B** del comma 3 dell'art. 13, dell'Avviso Pubblico, e **8 punti aggiuntivi in base al criterio premiale** di cui al comma 4 del medesimo articolo della *lex specialis*.

Si ribadisce, pertanto, l'illegittimità sotto il divisato profilo degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il presente ricorso per motivi aggiunti.

\* \* \*

**2.- Violazione dell'art. 13, commi 3, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. Difetto di motivazione. Illogicità. Manifesta irragionevolezza. Incompetenza.**

Con il secondo motivo aggiunto viene censurato l'operato della Commissione, documentato nel verbale della seduta del 19.03.2025 (verbale n. 2

cfr. doc. 33), nella parte relativa alla creazione ed approvazione della scheda di valutazione tipo, utilizzata per l'attribuzione dei punteggi alle domande da finanziare, con specifico riferimento al “Criterio B”, di cui all’art. 13, comma 3, dell’Avviso Pubblico.

La scheda tipo sortita da quella seduta, per la parte relativa all’attribuzione dei punti del “Criterio B” è costituita da una tabella di sei colonne.

La terza colonna, partendo da sinistra, è divisa in due righe ed in ogni riga è scritto “*uno di*”; la quarta colonna è divisa in righe in cui sono riportati i punteggi; nella quinta colonna le righe proseguono e contengono i descrittori relativi ai vari punteggi della quarta colonna; la sesta colonna è di nuovo divisa in sole due righe, lasciate in bianco perché destinate ad esporre i punteggi in concreto attribuiti dalla Commissione.

Ebbene, dal combinarsi di quella conformazione di colonne e righe risulta evidente che la Commissione ha arbitrariamente deciso, in violazione dell’art. 13, comma 3 dell’Avviso Pubblico, che, in presenza di più documenti progettuali tra quelli riportati nelle prime cinque righe della quinta colonna, della scheda - relativamente al “criterio B” – e, quindi, in presenza di più documenti tra “A. CAPITOLATO SPECIALE”, “B. PREVENTIVO DI SPESA”, “C. PROGETTO FATTIBILITÀ” e “D. PROGETTO ESECUTIVO”, avrebbe attribuito soltanto il punteggio relativo ad “*uno di*” quei descrittori (secondo logica, il più alto).

In realtà, quella limitazione non si ricava in alcun modo dall’art. 13, comma 3, dell’Avviso Pubblico, nella parte relativa alla fissazione del “criterio B”: per come espressa quella norma della *lex specialis* era evidente che i singoli punteggi (o “pesi”) dei vari descrittori del “criterio B” potevano tra loro sommarsi.

**Né si dica che il documento con il punteggio maggiore comprende anche quello o quelli con il punteggio minore:** il preventivo di spesa, cui l’art. 13, comma 3, n. 2, attribuisce un peso di 10 punti, potendo essere elaborato anche riassuntivamente, per macro voci di lavoro, non necessariamente comprende in sé anche il “capitolato speciale”, che si connota, invece, per una descrizione

dettagliata delle singole voci di intervento, ma non necessariamente prezzate; il “progetto di fattibilità tecnico-economica”, cui era attribuito un peso di “20 punti”, non necessariamente comprende anche il preventivo di spesa e/o il capitolato speciale; e così il “progetto esecutivo”, di cui, soprattutto nel settore privato, non fanno necessariamente parte anche documenti, di natura più contrattuale che progettuale, come i preventivi di spesa o i capitolati speciali.

In proposito, è forse opportuno rammentare almeno due aspetti generali:

- in primo luogo, è pacifico che il finanziamento disciplinato dall’Avviso Pubblico non si rivolge necessariamente a stazioni appaltanti e ad interventi necessariamente oggetto di contratti pubblici di appalti o di concessioni (si veda, per un quadro generale del settore degli impianti di risalita, Corte Cost. 29.5.2020, n. 103); per tale motivo, la documentazione progettuale richiesta alle imprese partecipanti al bando non era necessariamente soggetta alla disciplina del codice dei contratti pubblici, ragion per cui, l’anodino – ed in parte perfino erroneo - richiamo agli articoli 23 e 33 del decreto legislativo n. 50/1016 – tra l’altro, e significativamente, non più in vigore al momento della pubblicazione dell’Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024 – contenuto alla lettera c)-iv) dell’Allegato I dell’Avviso Pubblico, è sicuramente da intendersi come riferimento meramente indicativo nei limiti di compatibilità con lavori ed appalti privati (i quali, per esempio, non debbono certo confrontarsi con l’esigenza di “[...] *individua[re], tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività [...]*”, oggetto precipuo, invece, del progetto di fattibilità tecnico economica di cui all’art. 23, d. Lgs. n. 50 del 2016);

- in secondo luogo, proprio per i progetti più impegnativi proposti dai partecipanti, come la realizzazione di nuovi impianti di risalita, la disciplina regolamentare dei vari livelli progettuali non è dettata dal codice dei contratti pubblici, ma è contenuta nel d.m. 18.6.2021, n. 172, di attuazione del Regolamento (UE) 2016/424 e quella disciplina non contempla, come parte dei progetti di fattibilità, definitivo o esecutivo, anche la elaborazione di preventivi di

spesa o capitoli speciali; ben potevano, quindi, i partecipanti al bando, come in effetti accaduto per la ricorrente, elaborare separatamente, e dunque presentare separatamente, il progetto e il preventivo di spesa aspirando legittimamente, in base alla norma dell'art. 13, comma 3, dell'Avviso Pubblico, ad ottenere la somma dei relativi punteggi.

La decisione della Commissione di valutazione, pertanto, non solo non è in alcun modo motivata, ma cozza con la disposizione della *lex specialis* dell'Avviso Pubblico e finisce per produrre una modifica illegittima, alla luce dell'art. 12, l. n. 241 del 1990, dei parametri predefiniti dall'Amministrazione e fissati nell'Avviso Pubblico, proveniente da un organo, la Commissione di valutazione, che non aveva alcuna competenza al riguardo.

\* \* \*

**3.- In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo e del secondo motivo aggiunto: Incompetenza. Violazione di legge in relazione all'art. 13 dell'Avviso pubblico Impianti di risalita 2024, prot. 15791/24 del 03.6.2024. Violazione di legge in relazione all'art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per disparità di trattamento.**

Il terzo motivo aggiunto trae origine dall'esito del (parziale) accesso agli atti evaso dal Ministero in data 04.02.2026, allorché la ricorrente ha potuto prendere visione della nota prot. n. 258768 del 05.11.2025 a firma del RUP dott.ssa Benedetta Rizzo (cfr. doc. 39), e dei relativi allegati. Da quella nota si ricava un grave vizio di legittimità che, inoculato nella graduatoria formata dal RUP, si riverbera, per illegittimità derivata, nella graduatoria del 20.11.2025 (e prima ancora in quella del 19.11.2025) e, infine, nel Decreto direttoriale n. 267769 del 27.11.2025.

Dalla nota del 05.11.2025 del RUP, in estrema sintesi, emerge che:

1) il RUP aveva chiesto alla Commissione di rivalutare in diverso modo l'attribuzione del punteggio legato alla presenza o meno di autorizzazioni, per

quei progetti che non necessitavano di nuovo iter autorizzativo, disponendo già di autorizzazioni pregresse in corso di validità o altra documentazione idonea a consentire l'avvio dei lavori, ma la Commissione si era rifiutata ribadendo che i lavori dell'organo si erano ormai definitivamente conclusi con la trasmissione di tutta la documentazione prodotta;

2) il RUP è stato comunque affiancato da due tecnici ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali n.d.r.) *“con funzioni di supporto tecnico sotto il profilo ingegneristico e finanziario [...] il cui contributo ha consentito l'elaborazione della graduatoria allegata alla presente relazione.”*. A tal proposito, si produce la graduatoria allegata alla relazione del RUP, pure questa resa nota a seguito del citato accesso agli atti (cfr. doc. 40) e qui impugnata, insieme alla citata nota.

Ebbene.

Del lavoro del RUP con i due tecnici ANSFISA non è stata fornita alcuna documentazione o verbale e tuttavia, confrontando: **(i)** i punteggi delle domande inserite nella graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento del 20.11.2025 (cfr. doc. 4; e già in quella del 19.11.2025 poi sostituita cfr. doc. 19), poi recepiti negli allegati 1 e 2 del Decreto Direttoriale prot. n. 267769 del 27.11.2025, (cfr. doc. 3), **(ii)** i punteggi delle domande di cui alla graduatoria formata dal RUP e trasmessa con la propria nota del 05.11.2025 alla Direzione Generale (cfr. doc. 40); **(iii)** i punteggi assegnati dalla Commissione di valutazione (cfr. docc. 32-33-34-35-36-37-38), si evince che la graduatoria del 20.11.2025 (e già quella del 19.11.2025), alla base degli elenchi approvati con Decreto Direttoriale del 27.11.2024, di concessione dei contributi, recepisce i punteggi della graduatoria formata dal RUP e che quei punteggi in molti casi divergono, in aumento, dai punteggi assegnati dalla Commissione: segno, evidente, che il RUP è intervenuto sui punteggi, senza averne il potere (l'art. 13 dell'Avviso Pubblico attribuiva solo alla Commissione il potere di valutare nel merito le domande e assegnare i punteggi) e senza documentare la propria attività.

In particolare, emerge che:

**(a)** n. 2 domande che avevano ricevuto 60 punti dalla Commissione (le domande ID 43900 di Carosello Tonale S.p.a. e ID 50008 di Il Kaberlaba S.r.l.), sono state inserite dal RUP in graduatoria con 65 punti, potendo così usufruire in concreto, sin da ora, dei finanziamenti richiesti;

**(b)** n. 4 domande che avevano ricevuto 50 punti dalla Commissione (le domande ID 4875 di Alpe Vago S.r.l., ID 47029 di Prato Nevoso S.p.a., ID 48333 di Seggiovie Fondo Piccolo S.r.l., ID 48615 di Maniva Sky S.r.l.), sono state inserite con 55 punti;

**(c)** n. 40 domande che avevano ricevuto 40 punti dalla Commissione e che erano, quindi, state giudicate dalla stessa non ammissibili al finanziamento (le domande ID 48658 di S.C.I., ID 48779 di Alpe Vago S.r.l., ID 48754 di Impianti Colfosco S.p.a., ID 43694 di Paganella 2001 S.p.a., ID 49204 di Prato Nevoso S.p.a., ID 48692 di Catinaccio Impianti a fune S.p.a., ID 48633 di Carosello Tonale S.p.a., ID 45787 di Castellazzo S.r.l., ID 48419 di Fiorentini Folgaria S.r.l., ID 45985 di S.IN.VAL S.r.l., ID 49167 di Livigno S.r.l., ID 49205 di Livigno S.r.l., ID 50090 di Monte Torcola S.r.l., ID 47257 di Marmolada S.r.l., ID 50195 di I.R.T.A. S.p.a., ID 50198 di I.R.T.A. S.p.a., ID 48504 di Nuova Monte Cavallo S.r.l., ID 47009 di Belmont Foppolo S.r.l., ID 48700 di Funivie San Vigilio, ID 46073 di S.I.T.A. S.p.a., ID 49603 di S.I.T.A. S.p.a., ID 49234 di Sitas S.p.a., ID 50171 di I.R.T.A. S.p.a., ID 49407 di S.I.F.A. S.r.l., ID 49156 di Livinski S.r.l., ID 49130 di Livinski S.r.l., ID 46963 di Società Incremento Turistico Canazei S.p.a., ID 46068 di Gits S.r.l., ID 49599 di S.I.T.A. S.p.a., ID 49950 di Il Kaberlaba S.r.l., Id 48286 di Funivia Al Bernina F.A.B. S.r.l., ID 49905 di Il Kaberlaba S.r.l., ID 49928 di Alpe Devero Ski S.r.l., ID 49969 di Il Girasole S.a.s., Id 49891 di Alpe Campo S.r.l., ID 48542 di Folgaria Sky S.p.a., ID 48653 di Funivie Arabba S.p.a., ID46035 di Artesina S.p.a.) sono state inserite dal RUP nella propria graduatoria con 45 punti, divenendo ammissibili.

Addirittura, tra queste, si evidenziano le domande ID 45774 di Alpe Toglio S.r.l. che aveva ricevuto dalla Commissione 30 punti ed è stata successivamente inserita in graduatoria con 45 punti (ben 15 in più!) e ID 49959 di Macugnaga Trasporti e Servizi S.r.l., che aveva ricevuto 35 punti ed è stata poi inserita in graduatoria con 45 punti (ben 10 in più!).

Appare, quindi, evidente che l'operato del RUP sotto il divisato profilo è stato del tutto illegittimo perché compiuto in palese difetto di competenza, in violazione di quanto previsto sul punto dall'Avviso pubblico, nonché in spregio del basilare principio di parità di trattamento che dovrebbe permeare l'*agere* pubblico.

Per quanto qui di interesse (area delle Alpi), **quanto appena rilevato comporta l'illegittimità della graduatoria con riferimento ai punteggi al di sotto dei 70 punti**: infatti, senza quell'immotivata aggiunta di 5 punti, tra i progetti dell'allegato 1, ossia tra i progetti in concreto finanziabili, sarebbero state ricomprese: tutte le domande con almeno 70 punti; le due domande con 65 punti attribuiti direttamente dalla Commissione (cioè, le domande di Funivie Seceda S.p.a. e Tofana S.r.l.); una domanda con 62 punti, di Prato Nevoso S.p.a. (la n. ID 48694: cfr., per quella domanda, il punteggio risultante nella graduatoria del 20.11.2025 e in quella del 19.11.2025, dove sono riportati anche i punti premiali, nei pochi casi in cui sono stati assegnati, immotivatamente negletti, invece, negli elenchi allegati al Decreto Direttoriale del 27.11.2025); almeno una domanda con 60 punti, **dando con ciò una *chance* - per mezzo del pur criticabile espediente del sorteggio di cui si dirà nel prosieguo - a tutte le domande con 60 punti, tra le quali pure quella della ricorrente.**

E' evidente, infatti, che in caso di accoglimento del presente motivo, andrebbe rifatto il "sorteggio" tra tutte le domande con 60 punti, perché a quel nuovo sorteggio dovranno partecipare anche le due domande, valutate con 60 punti della Commissione, che avevano illegittimamente ottenuto 65 punti dal RUP.

Donde, l'interesse concreto della ricorrente a far valere tale motivo di illegittimità, quanto meno nella parte in cui colpisce l'indebita attribuzione, da parte del RUP,

di 65 punti alle due domande – la ID 43900 di Carosello Tonale S.p.a. e la ID 50008 di Il Kaberlaba S.r.l. – che avevano invece ricevuto 60 punti dalla Commissione, e sia pure in via subordinata al primo e secondo motivo aggiunto.

\* \* \*

**4.- In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo, secondo e terzo motivo aggiunto: Violazione di legge in relazione all’art. 12, L. n. 241 del 1990. Violazione di legge in relazione all’art. 1, comma 1, l. n. 241 del 1990. Violazione di legge in relazione all’art. 97, comma 2, Cost.. Violazione del principio di legalità. Eccesso di potere per inammissibile modifica postuma della *lex specialis*, di cui all’Avviso Pubblico Impianti di Risalita per l’Anno 2024. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Incompetenza. Eccesso di potere per illogicità manifesta**

Con il quarto motivo aggiunto vengono riproposte - in via ulteriormente subordinata al mancato accoglimento del primo secondo e terzo motivo aggiunto - le doglianze già dedotte con il secondo motivo del ricorso introduttivo, integrate, però, da ulteriori profili di illegittimità - sia della scelta di procedere con il “sorteggio” (che, poi, come vedremo, vero e proprio sorteggio non è stato) tra domande con pari punteggio, sia della concreta conduzione di quel “sorteggio”, sia del Decreto direttoriale n. 267769 del 27.11.2025 - emersi dall’esame del verbale delle operazioni di sorteggio, del 18.11.2025, e dalla nota accompagnatoria del 13.03.2026, depositati in atti dalla difesa del Ministero in data 27.03.2026.

Invero, l’art. 13, comma 2, dell’Avviso Pubblico, aveva stabilito che “*Sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.*”.

**Nessuna disposizione particolare era stata prevista per il caso di più domande concorrenti con lo stesso punteggio.**

Come ricapitolato nelle premesse del Decreto Direttoriale n. prot. 267769 del 27.11.2025, una volta ricevuta dal RUP competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini e considerato *“che la graduatoria trasmessa dal RUP evidenziava situazioni di parità di punteggio tra più istanze [...]”*, la Direzione generale ha stabilito, *“[...] in assenza di ulteriori criteri differenziali previsti dall’Avviso”*, di convocare *“con nota prot. n. 262568/25 del 14 novembre 2025”* *“una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell’ordine di priorità tra le domande con pari punteggio”*; sorteggio da cui è sortita la *“graduatoria finale approvata e pubblicata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025 - a seguito di rettifica di quanto riportato con la nota prot. 264380/25 del 19 novembre 2025 - nella quale è riportato l’ordine definitivo di graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento”* (cfr. doc. 3).

Senonché:

- **nessuna nota di convocazione è stata trasmessa alle imprese partecipanti** (risulta pubblicato nel sito del Ministero solo l’anodino avviso del 14.11.2025 cfr. doc. 21);

- **non vi è il minimo accenno ai criteri che sarebbero stati utilizzati per il sorteggio, ma non è esposta neppure alcuna minima motivazione in ordine alla scelta, di certo non obbligata, di adottare il metodo del sorteggio.**

L’effettuazione del sorteggio è data per scontata o come fosse già prevista dall’Avviso Pubblico, il che non è.

Si è, quindi, verificata un’illegittima integrazione dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico, in palese spregio del principio di legalità, secondo il quale l’Amministrazione è tenuta ad osservare quanto indicato dalla legge (sia essa *lex generalis* e/o *lex specialis*), nonché in spregio dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. di cui all’art. 97 Cost.:

*“...secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per l'erogazione di contributi pubblici per l'identica natura giuridica – vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 07.06.2021, n. 4295).

Il che ha cagionato un pregiudizio grave e diretto alla ricorrente, la quale, a mente della prima graduatoria pubblicata (quella del 19.11.2025) era posizionata – come si dirà nel prosieguo – al diciannovesimo posto, salvo poi essere scesa al ventisettesimo posto a seguito del sorteggio.

Ma vi è di più.

Nella nota del Ministero prot. n. 36138 del 13.03.2026 (cfr. doc. 46) di trasmissione del verbale seduta pubblica di sorteggio del 18.11.2025 prot. n. 35650 del 13.03.2026 e della graduatoria allo stesso allegato (cfr. doc. 45) si legge espressamente che il verbale del sorteggio è stato acquisito agli atti della Direzione Generale (cioè dell'Ufficio che ha emesso il decreto del 27.11.2025) *“solo”* (così è scritto, nell'accompagnatoria) in data 13.3.2026: **di talché la Direzione Generale ammette di aver emanato il Decreto definitivo di concessione dei contributi senza aver avuto a disposizione il verbale delle operazioni di sorteggio e senza neppure richiederlo (e quindi prescindendo dal controllo ed approvazione di quell'operazione).**

Ciò premesso, in ogni caso è certo che il criterio del sorteggio, non solo non era l'unico a disposizione dell'Amministrazione, ma, al contrario, era l'unico che il Ministero non poteva adottare nel caso di specie: pena la trasformazione di un bando improntato su una predeterminata valutazione meritocratica in una lotteria di Stato.

Lo si ribadisce, l'ulteriore graduazione tra le domande ammesse a finanziamento con uno stesso punteggio, e per una stessa Area montana, per preservare la stessa *ratio* di merito che informa l'Avviso Pubblico e per non far deragliare la procedura di finanziamento dall'alveo naturale di una gestione delle risorse pubbliche razionale, imparziale e trasparente, verso quello dei giochi a premi e delle scommesse, doveva avvenire esclusivamente in ragione della **priorità cronologica della ricezione delle domande di finanziamento.**

D'altro canto, l'effetto concretamente distorsivo del sorteggio è facilmente verificabile confrontando la graduatoria degli ammessi, di data prot. n. 264380 del 19.11.2025 (cfr. doc. 19) con la stessa graduatoria del 20.11.2025 (che ha rettificato e sostituito la prima cfr. doc. 4) e con gli elenchi allegati al Decreto Direttoriale del 27.11.2025 (cfr. doc. 3).

La graduatoria del 19.11.2025, benché riporti una data successiva alla suddetta di sorteggio, del 18 novembre, in realtà risulta ancora ordinata per ordine cronologico delle domande (quantomeno ordinate per giorno); vale a dire che in quella graduatoria le domande sono ordinate, in primo luogo per punteggio e, all'interno dello stesso punteggio, per giorno di ricezione delle stesse (nell'elenco non è indicato il giorno di ricezione, ma tale ulteriore criterio è stato desunto dal numero di protocollo delle diverse domande indicato nelle relative schede di valutazione).

**Peraltro, l'ordine seguito nella graduatoria del 19.11.2025 (cfr. doc. 19) è il medesimo presente nella graduatoria (cfr. doc. 40) allegata della nota del RUP prot. n. 258768/25 del 05.11.2025 (cfr. doc. 39), contenente gli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini, prima dell'effettuato sorteggio.**

Ebbene, da quel confronto emerge che la domanda presentata dalla Pordoi S.p.a. (riportante n. prot. 313896/24 cfr. docc. 36, 47) era, come detto, la diciannovesima tra le domande con 60 punti, mentre nell'Allegato 2 del Decreto Direttoriale del 27.11.2025, essa risulta la ventisettesima, e al diciannovesimo posto è invece

collocata la domanda della soc. Funivia Valdaora S.p.a. (alla quale, in ordine cronologico, toccherebbe invece il quindicesimo posto) (riportante n. prot. 301004/24 cfr. doc. 37).

Risultare ventisettesima, anziché diciannovesima, nell'elenco di cui Allegato 2 del decreto direttoriale del 27.11.2025, riduce proporzionalmente le chance di poter beneficiare di eventuali "rinvenienti disponibilità di risorse", qualora le stesse non dovessero essere sufficienti per soddisfare tutte le residue domande, almeno fino alla ventisettesima.

**L'inopinata decisione di adottare il criterio del sorteggio** è stata assunta in totale mancanza di trasparenza, posto che il Ministero non ha mai dato alcuna motivazione di quella scelta, né con l'avviso di convocazione, ma neppure con il Decreto Direttoriale del 27.11.2025 e **non ha predeterminato neppure i criteri con cui sarebbe stato effettuato il sorteggio.**

L'unico elemento dal quale potrebbe evincersi l'origine della scelta del criterio del sorteggio per dirimere situazioni dotate di parità di punteggio è dato dalla nota del RUP del 05.11.2025 cui si è fatto poc' anzi cenno (cfr. doc. 39).

Nella stessa, infatti, il RUP "suggeriva" quanto segue:

*"Al fine di dirimere le eventuali situazioni di parità di punteggio e in assenza di ulteriori criteri differenziali previsti, si suggerisce che il Ministero del Turismo, in via eccezionale e nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, proceda mediante pubblica estrazione, finalizzata esclusivamente a determinare l'ordine di scorrimento all'interno della graduatoria definitiva.",* richiamando a sostegno l'art. 77, r.d. 23.5.1924, n. 827.

Senonché, l'Avviso Pubblico non prevedeva in alcun modo la prerogativa in capo al RUP di suggerire l'introduzione di un criterio di classificazione delle domande poste a pari punti basato sull'estrazione a sorte. Né è dato sapere quale sia stato l'organo che ha effettivamente deciso di adottare quel criterio, essendo noto soltanto l'anodino avviso di convocazione per il sorteggio. E' più che plausibile,

quindi, che, quella del RUP, più che un suggerimento, sia stata una vera e propria decisione.

L'adozione del criterio del sorteggio, quindi, oltre ad essere *ex se* illegittima per le ragioni già dette, appare quindi viziata anche per incompetenza.

Il richiamo all'art. 77, del r.d. 23.5.1924, n. 827, inoltre, non appare pertinente poiché la procedura in esame non ha alcuna attinenza con la materia dei contratti pubblici, cui è rivolta quella norma, e, nel nostro caso, non si trattava certo (come, invece, nelle ipotesi di applicazione della norma citata) di dover scegliere tra più offerte assolutamente equivalenti rispetto al soddisfacimento di un interesse contrattuale della Pubblica Amministrazione.

\*

Ma il sistema del sorteggio seguito nella vicenda di cui si controverte è pure viziato da eccesso di potere per illogicità manifesta.

Dai tabulati allegati al verbale di sorteggio del 18.11.2025, infatti, si evince pure che il “rimescolamento” casuale delle posizioni è avvenuto tra i pari punteggio senza distinzione tra Area Alpi e Area Appennini: il che risulta di per sé illogico.

In altri termini, la graduatoria serviva a stabilire chi poteva rientrare nel *plafond* e chi no, nel caso i fondi in concreto disponibili si fossero rivelati insufficienti.

I *plafond*, però, di fatto erano due e due, di fatto, le relative graduatorie: *plafond* Area Alpi (60% del totale) e *plafond* Area Appennini (40% del totale).

Lo scorrimento avveniva all'interno delle due “sotto-graduatorie” con riferimento al rispettivo “sotto-plafond” e non a caso l'elenco trasmesso dal RUP con la sua nota del 5.11.2025, era suddiviso in Alpi e Appennini: per ogni classe di punteggio prima le domande Alpi poi quelle Appennini.

Pertanto, anche a voler ritenere legittimo il sorteggio, questo avrebbe dovuto riguardare non solo i concorrenti che avevano ottenuto lo stesso punteggio, ma anche – tra questi – quelli rientranti anella stessa Area (quindi dello stesso “sotto-*plafond*”, quindi della stessa “sotto-graduatoria”): Alpi o Appennini.

Nel caso di specie, invece, il cosiddetto sorteggio (che non è stato un sorteggio, ma un rimescolamento casuale - guidato da un algoritmo non reso pubblico - delle posizioni) ha raccolto tutte le domande con lo stesso punteggio indifferentemente riferite alle Alpi o agli Appennini.

Per usare una similitudine calzante, è come se, dovendo rimescolare due mazzi di carte, per due tavoli diversi, il rosso per un tavolo ed il blu per un altro, si fosse deciso di mescolare insieme i mazzi, salvo poi distribuire le carte di diverso colore sui rispettivi tavoli.

Di fatto, quindi, è avvenuto che la posizione peggiore, nella graduatoria finale, di una domanda con 60 punti per le Alpi, è stata influenzata dalla presenza, nel “mazzo” rimescolato dall’algoritmo, anche delle domande per gli Appennini.

A titolo esemplificativo.

Nell’elenco fornito dal RUP, ante sorteggio, le domande con 60 punti sono 72 e vanno dalla posizione 29 alla posizione 101, delle quali dalla 29 alla 86 (cioè 58 in tutto) sono domande Area Alpi e dalla 87 alla 101 (cioè 15 in tutto) domande Area Appennini.

La domanda della Pordoi S.p.a. era inizialmente - e cioè, come abbiamo visto, in ordine di numero di protocollo - la n. 47, vale a dire che aveva 18 domande prima di sé e 39 dopo di sé, tutte dell’area Alpi (cioè era la diciannovesima domanda del gruppo Alpi con 60 punti)

Dopo il rimescolamento insieme al mazzo Appennini, è risultata la n. 62, con 34 domande prima di sé, delle quali 7 sono del mazzo Appennini e, quindi, 27 del mazzo Alpi.

Ma cosa sarebbe successo se il gruppo delle concorrenti con 60 punti dell’Area Alpi fosse stato oggetto di un rimescolamento separato dal gruppo delle concorrenti con 60 punti dell’Area Appennini?

L’algoritmo utilizzato avrebbe comunque determinato la retrocessione della domanda della ricorrente Pordoi dalla diciannovesima alla ventisettesima posizione del gruppo Alpi?

Forse sarebbe andata ancora peggio, ma forse invece sarebbe andata meglio.

Il punto è che se lotteria doveva diventare, quanto meno si sarebbe dovuta seguire una logica interna.

Nel caso in esame, invece, il quoziente di aleatorietà del “rimescolamento” non è più dipeso soltanto dall’algoritmo utilizzato, ma da scelte arbitrarie compiute dal RUP, o da chi per esso, in ogni caso in violazione dell’obbligo, ex art. 12, l. n. 241 del 1990, di attenersi a criteri necessariamente predeterminati.

E se nell’Avviso Pubblico nulla era stato predeterminato per il caso di pari merito, nulla doveva essere fatto, ma soltanto seguire fino ad esaurimento la graduatoria originariamente e automaticamente formata per ordine di numero di protocollo delle domande: seguire quell’ordine primo e, per così dire, “naturale” della graduatoria era già l’unico criterio implicitamente predeterminato dal bando, ex art. 12, l. n. 241 del 1990, là dove diceva (art. 13, c. 2) che *“Sono finanziate le proposte che raggiungono il punteggio minimo di sufficienza 45/100, in ordine decrescente di graduatoria, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile”*; ed **“ordine decrescente di graduatoria”**, senza ulteriori specificazioni, è proprio quello dettato, contemporaneamente, dal punteggio e dal numero d’ordine in graduatoria: se il bando non aveva predeterminato che tra le domande con pari punteggio si facesse un sorteggio/rimescolamento, è evidente che il criterio subordinato doveva rimanere quello del numero d’ordine generato – come avvenuto in concreto, e come, peraltro, logica di ogni procedimento amministrativo imporrebbe d’acchito - dalla sequenza della protocollazione delle varie domande.

In ogni caso, l’intera procedura del “sorteggio” (*rectius*: rimescolamento) non è stata in alcun modo validata dal Direttore Generale in sede di conclusione del procedimento ed emanazione del Decreto finale di concessione dei contributi, perché, come segnala la nota di accompagnamento all’Avvocatura del verbale del 18.11.2025, cui si è fatto più sopra cenno, la Direzione Generale ha acquisito quel verbale solo il 13 marzo scorso!

**Il che è definitivamente sintomatico dell'illegittimità degli atti impugnati, ed in primis proprio del Decreto direttoriale n. 267769 del 27.11.2025.**

Il presente motivo aggiunto, quindi, viene proposto per la denegata eventualità di mancato accoglimento dei primi tre motivi aggiunti. Solo in quel caso, infatti, e cioè solo nel caso di mantenimento della valutazione di 60 punti e di mancata censura dell'illegittimo aumento di 5 punti attribuito dal RUP alle domande ID 43900 di Carosello Tonale S.p.a. e ID 50008 di Il Kaberlaba S.r.l., sarebbe interesse della ricorrente riaffermare, quantomeno, la migliore posizione derivante dalla priorità in ordine cronologico della propria domanda rispetto a quella che le è toccata in sorte nella "riffa" del 18 novembre.

Ed invero, in tal caso sussisterebbe comunque l'interesse della ricorrente ad essere collocata in una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento.

In termini:

*"...alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale resosi di recente prevalente, quello alla collocazione in una determinata posizione piuttosto che in un'altra della graduatoria concorsuale costituisce un interesse giuridicamente rilevante, e non di mero fatto, al punto che si considera ammissibile perfino il ricorso del concorrente non utilmente classificatosi il quale aspiri soltanto ad ottenere una posizione migliore in vista di un futuro ed eventuale scorrimento della graduatoria" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 8562/2023; TAR Lazio, Roma, sez. II n. 2504/2022, sez. I, n. 7781/2023; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1760/2024, Catania, sez. II, n. 3651/2024)" (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 18.09.2025, n. 1522).*

\* \* \*

Tanto premesso, la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa, assume allo stato le seguenti

### **CONCLUSIONI**

**In via preliminare:** disporsi la discussione del merito del presente ricorso per motivi aggiunti per l'udienza del 28.09.2026, già fissata per la discussione del merito del ricorso introduttivo;

**Nel merito:** accogliere il ricorso introduttivo ed il presente ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto *annullarsi* e dichiararsi illegittimi *in parte qua* gli atti amministrativi di cui in epigrafe nonché ogni altro atto presupposto, connesso ovvero conseguente a quelli impugnati anche se non conosciuto, conseguentemente confermarsì l'obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, comma 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dello "Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024".

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese di lite.

Si allegano:

- 32) verbale Cdv n. 1 dell'11.03.2025 (provvedimento impugnato);
- 33) verbale Cdv n. 2 del 19.03.2025 (provvedimento impugnato);
- 34) verbale n. 3 del 04.06.2025 (provvedimento impugnato);
- 35) verbale n. 4 dell'11.06.2025 (provvedimento impugnato);
- 36) verbale n. 5 del 02.07.2025 (provvedimento impugnato);
- 37) verbale n. 6 del 17.07.2025 (provvedimento impugnato);
- 38) verbale n. 7 del 17.07.2025 (provvedimento impugnato);
- 39) nota RUP prot. 258768 del 05.11.2025 (provvedimento impugnato);
- 40) graduatoria allegata alla nota del RUP prot. 258768 del 05.11.2025 (provvedimento impugnato);
- 41) ricorso ex art. 116 c.p.a.;
- 42) messaggio ricevuta consegna notifica ricorso ex art. 116 c.p.a.;
- 43) avviso fissazione udienza;
- 44) nota Ministero del Turismo prot. n. 13111 del 02.02.2026 (provvedimento impugnato);

45) verbale Ministero del Turismo prot. n. 35650 del 13.03.2026 graduatoria allo stesso allegato (provvedimento impugnato);

46) nota Ministero del Turismo prot. n. 36138 del 13.03.2026 (provvedimento impugnato);

47) particolare scheda di valutazione Pordoi S.p.a..

**Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 30.05.2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia rientra tra quelle previste dall'art. 13, comma 6 bis, lettera e) del citato Decreto e che il contributo unificato conseguentemente dovuto è di € 650,00=.**

Con osservanza.

Treviso – Roma, li 03 aprile 2026.-

Avv. Nicola Magaldi